



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 634 della seduta del 02/12/2022.

Oggetto: Legge Regionale n. 17/1999 e s.m.i.. Vendite di fine stagione o saldi invernali per l'anno 2023.

Assessore Proponente: Avv. Rosario Vari

Dirigente Generale: Dott. Fortunato Varone

Dirigente di Settore: Avv. Roberta Paviglianiti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente		X
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	MAURO DOLCE	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. __/__ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 17, comma 3 bis della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17, "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa", comma aggiunto dall'art. 30, comma 1 lett. a) della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, che dispone: "L'avvio per il periodo dei saldi estivi e invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4";

VISTO l'art. 17, comma 4 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17 "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa", per come sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, che dispone: "Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e per la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale";

DATO ATTO che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, documento n. 11/31CR11f/C11 del 24.03.2011, al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, ha adottato in materia degli indirizzi unitari che le Regioni si sono impegnate a rispettare;
- la Conferenza delle Regioni e province Autonome ha adottato, in data 7.07.2016, il documento n. 16/85/CR07/C11, con il quale, le Regioni e le Province Autonome, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, hanno concordato di confermare il documento n. 11/31CR11f/C11 del 24/03/2011, che individua, quale data di inizio delle vendite di fine stagione, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio e, relativamente ai saldi invernali, hanno integrato il predetto documento disponendo che, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi venga anticipato al sabato;

CONSIDERATO inoltre che la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella Riunione di Coordinamento Tecnico del 09/11/2022 tenutasi in modalità di videoconferenza, ha deliberato di fissare la data di inizio dei saldi invernali, su tutto il territorio nazionale, al **05 gennaio 2023**, rinviando ad un successivo atto la determinazione della data di inizio dei saldi estivi 2023;

RITENUTO:

- di dover prendere atto della decisione, finalizzata alla tutela della concorrenza, concordata in forma unitaria a livello nazionale dalle Regioni e Province Autonome, evitando l'assunzione di scelte difformi per ambiti amministrativi e territoriali, che, specie nelle zone di confine tra le diverse realtà regionali, potrebbero risultare penalizzanti per le attività commerciali e per i consumatori;
- che la necessità di adeguare la data di inizio dei saldi agli indirizzi dettati Conferenza delle Regioni e province Autonome, finalizzati alla tutela della concorrenza, rende superflue le consultazioni previste dall'art. 17, comma 4 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17, in quanto non potrebbero essere adottate scelte difformi da quelle concordate in modo unitario dalle Regioni e dalle Province Autonome ed applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- di dover conseguentemente disciplinare le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione in conformità agli indirizzi dettati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atti del 24.03.2011 e del 7.07.2016;
- di dover prendere atto della decisione del Coordinamento Tecnico Sviluppo Economico adottata nella riunione del 09/11/2022 che fissa, su tutto il territorio nazionale, la data di inizio dei saldi invernali al 05 gennaio 2023;
- di dare atto che, con successiva pec, si provvederà a dare comunicazione alle Associazioni di categoria interessate ed alle Associazioni dei Consumatori;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore 1 del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore 1 del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore 1 del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del l'Assessore allo Sviluppo Economico, Attrattori Culturali Avv. Rosario Vari

DELIBERA

1. di determinare la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione o saldi invernali per l'anno 2023 come di seguito indicato:
 - saldi invernali **dal 05 gennaio 2023**, primo giorno feriale antecedente l'Epifania 2023, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni e quindi fino **al 06 marzo 2023**;
2. di dare atto che, con successiva pec si provvederà a dare comunicazione alle Associazioni di categoria interessate ed alle Associazioni dei Consumatori;
3. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33(laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Roberto Occhiuto